

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4293

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RICCI

Modifica all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, in materia di requisiti per l'elezione e la nomina presso le regioni e gli enti locali

Presentata il 30 ottobre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 18 gennaio 1992, n. 16, sono state introdotte modifiche ed integrazioni all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, recante « Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale ».

Essa ha introdotto più efficaci strumenti di trasparenza e di tutela nei confronti dell'amministrazione pubblica liberandola da ogni possibile inquinamento e da forme di condizionamento.

Peraltro, la citata legge n. 16 del 1992, anche se ha reso alla stessa pubblica amministrazione credibilità e dignità che, come è noto, costituiscono elementi essenziali per un apprezzabile rapporto tra società ed istituzioni, ha determinato perplessità in conseguenza della non perfetta

calibratura del sistema, che oscilla tra un eccesso di rigore ed una attenuazione della disciplina, specie se rapportata al regime preesistente, per taluni aspetti più severo.

In sede di prima applicazione della legge n. 16 del 1992, sono emersi problemi interpretativi. Pertanto, il Governo nel corso della XI legislatura, avvertendo la necessità del loro superamento, presentò un apposito disegno di legge composto da un unico articolo.

Attesa la validità dell'iniziativa legislativa non approvata per l'anticipata fine della legislatura, essa è ripresentata nella attuale legislatura. È prevista per i reati di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 55 del 1990 (delitto commesso con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti ad una funzione

o ad un pubblico servizio, tra cui rientra anche l'omissione di atti d'ufficio) — i quali, rispetto a quelli raggruppati sotto le precedenti lettere, sono da considerare di minore gravità, anche con riguardo alla pena editale — una disciplina differenziata, in base alla quale viene introdotta una soglia di difesa oltre cui dar luogo alle misure di rigore, soglia che è stata ragionevolmente ancorata all'inflizione della reclusione superiore a sei mesi.

Al di sotto di detto limite, e sempre che la pena sia stata applicata in misura ridotta anche per effetto del concorso della

circostanza attenuante di cui all'articolo 323-*bis* del codice penale, i comportamenti penali non assumono rilievo ai fini della presente novella legislativa.

La presente proposta di legge tiene ovviamente conto della sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 1996 (secondo cui le ipotesi di non candidabilità previste dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, vanno sempre ancorate a sentenze di condanna definitive) e, pertanto, prevede che, per sanzionare la non candidabilità, la pronuncia di condanna sia passata in giudicato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, la lettera *c*) è sostituita dalla seguente:

« *c*) coloro che sono stati condannati, con sentenza definitiva, alla pena della reclusione di durata superiore a sei mesi, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *b*); ».

